

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-4306 del 30/08/2021
Oggetto	Demanio Idrico Terreni - Pratica SUAP n. 711/2021/SUAP/UPP - CO.B.I.M. - Consorzio Bacini Idrici di Medesano - Concessione per occupazione di terreno demaniale del Fiume Taro in Comune di Collecchio e Medesano (PR) - Richiedente CO.B.I.M. Consorzio Bacini Idrici di Medesano - Pratica PR21T0064 - Sinadoc 16872/2021
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4421 del 27/08/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta AGOSTO 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dall'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 09/06/2021 registrata al PG/2021/90628 del 09/06/2021 mediante procedimento SUAP – Unione Pedemontana Parmense, n. 711/2021/SUAP/UPP, con cui il Sig. Tazzioli Moreno, c.f. TZZMRN60M31I462D residente in via Provinciale Lama n. 37/1 nel Comune di Montefiorino

(MO), in qualità di legale rappresentante titolata alla firma degli atti di CO.B.I.M. - Consorzio Bacini Idrici di Medesano c.f./P.Iva 02640510349 con sede legale in Loc. Maraffa nel Comune di Collecchio (PR), ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Fiume Taro, catastalmente identificata al foglio 55 fronte mappale 23 del Comune di Collecchio (PR) e foglio 12 fronte mappale 62 del Comune di Medesano (PR). di 440 ml per un'area complessiva occupata di circa 3520 mq , ad uso guado per viabilità di servizio collegamento ad ambito estrattivo. In particolare la viabilità sarà utilizzata dalla Ditta Emiliana Conglomerati C.F. 02503180354 proprietaria dell'impianto di frantumazione inerti in Loc. Maraffa - Collecchio;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 205 del 07/07/2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona ZSC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT "4020021" "Medio Taro";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) acquisito con nota PG/2021/121207 del 03/08/2021, con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;
 - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale acquisito con nota PG/2021/124076 del 06/08/2021
 - Comune di Collecchio acquisito con nota PG/2021/106406 del 07/07/2021;
 - Comune di Medesano acquisito con nota PG/2021/111985 del 16/07/2021;
- che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo);

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di 75 euro in data 01/06/2021
- il canone per l'anno 2021;
- il deposito cauzionale la somma pari a euro 1174,25 in data 24/08/2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire CO.B.I.M. - Consorzio Bacini Idrici di Medesano, c.f./P.Iva 02640510349 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Taro, di 440 ml e 3520 mq, sita in località Maraffa, in Comune di Collecchio (PR), catastalmente identificata al foglio n.55 fronte mappale n. 23 e foglio 12 fronte mappale 62 del Comune di Medesano (PR), per uso guado per viabilità di servizio collegamento ad ambito estrattivo. In particolare la viabilità sarà utilizzata dalla Ditta Emiliana Conglomerati C.F. 02503180354 proprietaria dell'impianto di frantumazione inerti in Loc. Maraffa - Collecchio; , codice pratica **PR21T0064**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata dal **15/08/2021 al 15/02/2022**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 23/08/2021 acquisito con nota PG/2021/132961 del 27/08/2021;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 2348,49 euro , di cui sono dovuti 1174,25 euro pari a 6 mensilità e dando atto che l'annualità per il periodo 15/08/2021-15/02/2022 è già stata versata;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;

- 6 . di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1174,25;
- 7 . di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio.
- 8 . di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
- 9 . di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
- 10 . di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
- 11 . di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio Tomasaz;
- 12 . di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
- 13 . di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a CO.B.I.M - Consorzio Bacini Idrici di Medesano, c.f ./P.Iva 02640510349 (cod. pratica **PR21T0064**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Taro, individuata al foglio 55 fronte dei mappali 23 del Comune di Collecchio (PR) e la foglio 12 fronte mappale 62 del Comune di Medesano, come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a 440 metri per un'area complessiva occupata di circa 3520 mq , è destinata ad uso guado per viabilità di servizio collegamento ad ambito estrattivo. In particolare la viabilità sarà utilizzata dalla Ditta Emiliana Conglomerati C.F. 02503180354 proprietaria dell'impianto di frantumazione inerti in Loc. Maraffa - Collecchio.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone per il periodo di utilizzo è pari a € 1174,24 pari a 6/12 del canone annuale di € 2348,49.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 1174,24 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata dal **15 Agosto 2021 al 15 Febbraio 2022**.
2. Il concessionario potrà presentare domanda di rinnovo/proroga della concessione in base alle esigenze dei tempi estrattivi, fermo restando i pareri favorevoli di tutti gli Enti competenti.
3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo).

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni

competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2- Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO E DA ENTE PARCO, COMUNE DI

COLLECCHIO E MEDESANO .

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico acquisto con nota prot. PG/2021/121207 del 03/08/2021 dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo), che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Per quanto riguarda il parere espresso dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale acquisito con nota PG/2021/124076 del 06/08/2021, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni presenti nella Determinazione n. 332 del 06/08/2021, che si allega.
3. si allegano inoltre i pareri del Comune di Collecchio ricevuto con nota PG/2021/106406 del 07/07/2021 e del Comune di Medesano acquisito con nota PG/2021/111985 del 16/07/2021
4. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
Sportello Unico Attività Produttive
c/o Comune di Traversetolo – P.zza V. Veneto, 30
43029 Traversetolo (PR)
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Parma, lì data apposta tramite firma digitale

Prot.

Classifica: 6.10.20_Fascicolo: 29 – 8- 14

Oggetto: Riscontro Conferenza dei Servizi decisoria asincrona ex art 14 comma 2 della L241/90 e s.m.i. per realizzazione di guado sul fiume Taro nei pressi della località Maraffa tra nei comuni di Medesano e Collecchio - Richiedente: CO.B.I.M. - Consorzio Bacini Idrici di Medesano.

VISTA l'istanza di cui all'oggetto pervenutaci in data 9 giugno u.s. con protocollo AIPO 15601/21 con la quale la società CO.B.I.M. - Consorzio Bacini Idrici di Medesano chiede la concessione per la realizzazione di un guado sul fiume Taro da realizzarsi in prossimità della località Maraffa tra i comuni di Medesano e Collecchio;

VISIONATI gli elaborati progettuali allegati all'istanza e redatti dalla società AMBITER S.r.l.;

DATO ATTO che trattasi della riattivazione di una concessione già in essere fino al 31/12/2016 e comunque di un attraversamento provvisorio attivato in più occasioni e per varie finalità nell'arco degli ultimi 30 anni;

CONSIDERATO che le aree interessate dall'intervento risultano localizzate nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B);

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con DPCM 24 maggio 2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ed adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici

per la richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un guado sul fiume Taro, comprensivo dei percorsi di accesso e viabilità in alveo, da realizzarsi nei pressi della località Maraffa nei comuni di Medesano e Collecchio, sotto l'osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spese del Richiedente;
2. il parere positivo è accordato solo ed esclusivamente per l'area oggetto dell'intervento e specificatamente per le caratteristiche geometriche e prestazionali evinte dagli elaborati grafici presentati a corredo dell'istanza che diventano parte integrante del presente nulla osta anche se materialmente non allegati;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzata da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Ditta concessionaria;
4. **il Richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo alla scrivente Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio, fine lavori e delle eventuali sospensioni, nonché indicare la Ditta esecutrice dei lavori e l'elenco dei mezzi d'opera, comprensivo delle targhe, impiegati nell'intervento. Tale disposizione si intende valida sia per i lavori di realizzazione del guado che per quelli di successivo ripristino o rifacimento.**

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta né in fase di esecuzione delle opere né durante l'esercizio della concessione;
2. il guado dovrà essere realizzato con materiale proveniente dall'alveo, selezionato con pezzatura tale da consentirne l'asportazione ad opera delle acque in caso di morbida del corso d'acqua, consentendo il ripristino della sezione di deflusso;

3. in caso di evento di piena dovrà essere verificata e ripristinata l'officiosità dei tubi utilizzati per la formazione dei guadi al fine di garantire il deflusso del corso d'acqua a monte e a valle del guado;
4. **considerato che il guado è ubicato all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), il Richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il Richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia.**
5. **Il Richiedente si impegna a:**
 - programmare l'accesso in alveo agli operatori ed ai mezzi d'opera impegnati nelle operazioni di realizzazione, rifacimento/manutenzione periodica sulla base delle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti, previa verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza, la cui responsabilità è in capo al Richiedente
 - realizzare e curare la chiusura degli accessi al guado e interdirne l'accesso nelle ore notturne, nei giorni di inattività e nei festivi. In tali periodi, le attrezzature di cantiere, i mezzi d'opera ed i materiali, dovranno essere sistemati in aree non esondabili;
 - in corrispondenza della zona di accesso alle rampe ed al guado dovranno essere posti in sito regolari cartelli che pongano avviso di pericolo in caso di innalzamento delle acque e divieto di accesso ai non autorizzati;
 - per tutta la durata dell'esercizio del guado e delle relative rampe di accesso saranno a carico del Richiedente tutti gli oneri di manutenzione dell'opera proposta, ivi compreso il ripristino in caso di asportazione da parte della corrente;
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere, ad eccezione dell'intervento oggetto della presente autorizzazione, che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
6. il presente nulla osta autorizza il Richiedente ad accedere e circolare esclusivamente sulle pertinenze demaniali oggetto dell'intervento, con mezzi idonei per gli scopi di cui alla richiesta, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di inibizione del terreno lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno alle sponde del corso d'acqua, pena la decadenza e revoca immediata

del presente atto;

7. in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto, dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del Richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione degli accessi;
8. il Richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
9. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei mappali oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
10. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
11. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
12. la documentazione amministrativa relativa all'autorizzazione dovrà essere esibita dal Richiedente o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza;

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il Richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di decadenza, rinuncia o di mancato rinnovo della stessa, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la

riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del Richiedente;

5. il Richiedente non potrà cedere la presente autorizzazione a terzi senza previo consenso scritto di quest'Ufficio;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

Il presente Nulla Osta non esime il Richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRIGENTE

Ing. Mirella VERGNANI

*Documento firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica
Ing. Monica Larocca



**DETERMINAZIONE N. 332 DEL 06/08/2021****OGGETTO: NULLA OSTA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER RICHIESTA RINNOVO CONCESSIONE DI AREE DI
DEMANIO IDRICO IN ALVEO DEL F. TARO NEI COMUNI DI COLLECCHIO E DI MEDESANO PRESENTATA DA CO.B.I.M. -
CONSORZIO BACINI IDRICI DI MEDESANO****IL RESPONSABILE DI Direzione Area Tecnica****VISTI:**

- la L.R. n. 11 del 02/04/1988 "Istituzione del Parco Regionale Fluviale del Taro";
- il Decreto Presidente Giunta regionale n. 136 del 2 marzo 1982, "Istituzione del Parco Naturale Boschi di Carrega";
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 9/2016 "Legge Comunitaria Regionale per il 2016";
- la LEGGE REGIONALE 20 maggio 2021, n. 4 LEGGE EUROPEA PER IL 2021;
- il Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvato con Deliberazione della Giunta regionale n° 2609 del 30/12/1999;
- la Variante Parziale al Piano territoriale del Parco Regionale Fluviale del Taro approvata con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 3 del 25/01/2019;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357"
- le Misure Specifiche di Conservazione del Sito della Rete Natura 2000 Z.S.C./Z.P.S. IT4020021 "Medio Taro" approvate con delibera di Comitato Esecutivo n.° 92 del 19/12/2013;
- il Regolamento Regionale 1° Agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";
- il "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale", approvato con deliberazione di Giunta Regionale 1203 del 21 settembre 2020 e pubblicato sul BURERT n. 352 periodico (Parte Seconda) del 14.10.2020, data da cui decorre la sua vigenza;
- il "Regolamento relativo all'applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni



ambientali dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale" approvato con delibera di Comitato Esecutivo dell'Ente Parco n.° 111 del 22/12/2020;

- la Delibera di Comitato Esecutivo n. 39 del 29/06/21 di nomina del Dirigente Andrea Mancini quale Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTA la richiesta inoltrata dallo Sportello Unico dell'Unione Pedemontana Parmense e acquisita dal protocollo di questo ente con n. 3093 del 09/06/21 contenente la richiesta di pareri di competenza relativamente agli interventi in oggetto, tramite la procedura di conferenza dei servizi in forma semplificata e in modalità asincrona;

VISTA la richiesta di integrazioni del 09/06/21;

VISTA la nota dello Sportello Unico dell'Unione Pedemontana Parmense acquisita al protocollo n. 3364 del 25.06.21 con la quale veniva inoltrata la sospensione termini in attesa della documentazione integrativa;

VISTE le integrazioni inoltrate dallo Sportello Unico dell'Unione Pedemontana Parmense e acquisite al protocollo n. 3435 del 07/07/21;

PREMESSO

CHE l'area oggetto di intervento è posta in parte all'interno della Zona B – Tutela ambientale generale, ai sensi del Piano Territoriale vigente del Parco Fluviale Regionale del Taro;

CHE l'art. 3 bis del Piano Territoriale del Parco sottopone a nulla osta qualsiasi progetto interessante il territorio del Parco;

CHE in base al "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale" l'intervento in oggetto di ricade fra quelli oggetto di rilascio del nulla osta;

CHE ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409 CEE e della Direttiva Habitat 92/43 il territorio del Parco è stato designato come Zona di Protezione Speciale (Z.P.S) e Zona Speciale di Conservazione (Z.P.S.) già Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) "Medio Taro" cod. IT4020021;

CHE l'art. 3 ter del Piano Territoriale del Parco sottopone a Valutazione di Incidenza qualsiasi progetto e piano interessante i Siti di Importanza Comunitaria;

CHE ai sensi della deliberazione di G.R. n. 1191 del 30/07/07 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 2 comma 2, della L.R. n. 7/04 "la Valutazione di Incidenza di un progetto o intervento posto all'interno del SIC e all'interno dell'area protetta, compete all'ente gestore dell'area naturale protetta";

CONSIDERATO

CHE, come si legge nella relazione tecnica inoltrata, la richiesta riguarda *il rinnovo di concessione di aree demaniali in riferimento alla viabilità di servizio che sarà utilizzata dalla ditta Emiliana Conglomerati S.p.A. per il collegamento tra l'Ambito estrattivo "Bacino 3" e successivamente per l'Ambito estrattivo "Bacino 2" e l'impianto di frantumazione inerti di proprietà Emiliana conglomerati S.p.A. in località Maraffa – Collecchio;*

CHE tale viabilità di servizio fa parte del progetto per la realizzazione dei bacini idrici ad uso plurimo nel Comune di Medesano, oggetto di procedimento di Valutazione di Impatto ambientale, concluso con prescrizioni contenute nel rapporto Ambientale siglato il 22/09/2009 e approvato con Delibera di Giunta regionale n. 39 del 18/01/2010;

CHE il Consorzio Parco Fluviale Regionale del Taro ha espresso nell'ambito del procedimento di V.I.A. sopra citato i pareri di competenza (nulla osta e Valutazione di Incidenza) espressi con Determina n. 122 del 04/08/2009;



CHE inoltre in data 31/05/2012 è stata siglata una convenzione (registrata a Parma con n. 9288 del 28/06/2012) per lo svolgimento dell'attività estrattiva correlata alla realizzazione dei bacini di Medesano, tra il Comune di Medesano, il Consorzio della Bonifica Parmense, il Consorzio Bacini idrici di Medesano e l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, in cui le parti riconoscono ed assumo impegni specifici, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Procedimento di VIA di cui sopra;

CHE con la presente si richiamano e si ribadiscono tutti gli impegni contenuti negli atti sopra citati che riguardano il riutilizzo e ripristino del guado, oltre che gli obblighi ad esso correlati;

DETERMINA

1. di rilasciare il proprio nulla-osta in riferimento al rinnovo concessione di aree di demanio idrico in Alveo del F. Taro nei Comuni di Collecchio e di Medesano presentata dal CO.B.I.M. - Consorzio Bacini Idrici di Medesano, richiamando tutte le prescrizioni, condizioni e obblighi contenuti negli atti relativi al procedimento di V.I.A. conclusosi nel 2010 e nella convenzione siglata nel 2012, richiamati nelle premesse;
2. di valutare non significativa l'incidenza negativa delle opere progettuali in oggetto nei confronti degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel ZSC/ZPS Medio Taro, a condizione che siano osservate tutte le prescrizioni, condizioni e obblighi contenuti negli atti relativi al procedimento di V.I.A. conclusosi nel 2010 e nella convenzione siglata nel 2012, richiamati nelle premesse;
3. di rilasciare la presente fatti salvi i diritti di terzi e le competenze degli altri enti preposti;
4. di approvare altresì l'estratto del presente atto, di cui all'art. 13 della L. 394/91, riportato nell'allegato "A", che dello stesso diventa parte integrante;
5. di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va trasmessa al richiedente Sportello Unico dell'Unione Pedemontana Parmense;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Direttore Area Tecnica
Andrea Mancini / INFOCERT SPA
*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*



COMUNE DI COLLECCHIO

PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO TECNICO – SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Pratica SUAP	N°	711/2021
Pratica Edilizia	N°	2021/0403
Prot. Gen.	N°	11346

Collecchio, 07.07.2021
trasmessa via pec

Spett.le
ARPAE SAC
aoopr@cert.arpa.emr.it

e p.c. Spett.le
Sportello Unico Imprese Pedemontana
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

Oggetto : DEMANIO IDRICO – Pratica SUAP 711/2021- Pratica Edilizia 2021/0403 - Concessione per guado sul fiume Taro – C.O.B.I.M. Consorzio Bacini Idrici di Medesano – Parere competenza

In merito alla pratica di cui all'oggetto, valutata la documentazione acquisita agli atti in data 10.06.2021 al prot. n. 11346 e le successive integrazioni pervenute in data 06.07.2021 al prot. n. 13074, per quanto di competenza si esprime parere favorevole al rilascio della concessione richiesta.

IL DIRIGENTE
dott. arch. Claudio Nemorini
documento firmato digitalmente



Comune di Medesano

Provincia di Parma

SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA

Prot. n.

Medesano l'09.07.2021

Spett.le
ARPAE SAC
aoopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Spett.le
Sportello Unico Imprese Pedemontana
suap@postacert.unionepedemontana.pr.it

OGGETTO: DEMANIO IDRICO – Pratica SUAP 711/2021 – Concessione per guado Fiume Taro - C.O.B.I.M. Consorzio Bacini Idrici di Medesano – Parere di Competenza

In merito alla pratica di cui all'oggetto, esaminata la documentazione pervenuta in data 09.06.2021 ns. prot 10059, nonché le successive integrazioni pervenute in data 07.07.2021 ns. prot n. 11728, con la presente, e per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio della concessione richiesta.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Responsabile Settore Urbanistica -
Edilizia Privata
Geom. Federica Varazzani
f.to digitalmente

Il sottoscritto Tazzioli Moreno

c.f. T|Z|Z|M|R|N|6|0|M|3|1|I|4|6|2|D|

in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti di

CO.B.I.M - Consorzio Bacini Idrici di Medesano

c.f. 0|2|6|4|0|5|1|0|3|4|9|, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

legale rappresentante

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.